

Pagina iniziale>Registri delle imprese, d'insolvenza e immobiliari>I registri delle imprese nei paesi dell'UE

Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2022.

I registri delle imprese nei paesi dell'UE

La presente sezione fornisce una sintesi del registro delle imprese del Regno Unito.

Chi tiene il registro delle imprese nel Regno Unito?

La "Companies House" è il [registro delle imprese](#) per il Regno Unito e comprende Inghilterra e Galles, Irlanda del Nord e Scozia.

Quali informazioni sono contenute nella "Companies House"?

Il registro fornisce informazioni trasmesse da società, società a responsabilità limitata, società in accomandita semplice, grandi società di paesi terzi, GEIE (gruppi europei di interesse economico) fusioni transfrontaliere e SE ("Societas Europaea, società europee). Ulteriori informazioni sui requisiti previsti per l'iscrizione sono reperibili presso sul sito della "Companies House". Il registro non contiene informazioni sulle imprese individuali, sulle società in nome collettivo e sulle denominazioni sociali.

La consultazione del registro delle imprese è gratuita?

Sì, la consultazione del registro è gratuita, così come il reperimento delle informazioni di base.

Come consultare il registro delle imprese nel Regno Unito

Le informazioni archiviate nel registro delle imprese del Regno Unito possono essere consultate attraverso il sito della "Companies House", mediante il servizio di ricerca on line "WebCheck".

In quale misura i documenti presenti nel registro sono affidabili?

Il registro delle imprese

Questa sezione descrive la posizione rispetto alle informazioni dell'impresa, in quanto esse rappresentano i dati essenziali presenti nel registro.

La legge più importante in materia, e che disciplina il funzionamento del registro britannico è la *Companies Act* del 2006. In base a questa legge, qualsiasi società o i rappresentanti legali della stessa trasmettono le informazioni al registro delle imprese (in prosieguo: "il registro") per la loro registrazione. Una volta trasmesse tali informazioni vengono verificate per assicurarsi della loro completezza. I dati vengono ammessi nel registro sulla base del principio della buona fede. La loro esattezza non è sottoposta ad alcuna convalida o verifica. Se tali informazioni vengono ammesse esse sono successivamente registrate in modo da costituire un fascicolo consultabile dal pubblico. Le persone che consultano il registro possono contare sull'affidabilità del suo contenuto, ad eccezione di una serie limitata di informazioni, ma solo nella misura in cui le informazioni trasmesse al registro siano esatte.

Le informazioni che figurano nel registro e la cui registrazione produce effetti giuridici costituiscono una categoria limitata. Le persone che consultano il registro possono contare sull'affidabilità di tali dati in quanto sono presenti nel registro. I dati compresi sono i seguenti:

l'atto costitutivo dell'impresa (articolo 16 della *Companies Act* del 2006);

l'indirizzo della sede legale e le sue eventuali modifiche ai sensi dell'articolo 87;

la denominazione dell'impresa e le eventuali modifiche ai sensi dell'articolo 81;

la nuova registrazione dell'impresa per modificare il suo statuto, ad esempio nel caso in cui una società privata divenga pubblica;

la riduzione del capitale di una società (articoli 651 e 665).

Possono essere applicate sanzioni penali nel caso di gravi inesattezze sulle informazioni trasmesse al registro. L'articolo 1112 della *Companies Act* del 2006 configura come reato il fatto di comunicare al registro consapevolmente o per negligenza informazioni errate, false o ingannevoli.

Un'impresa non può invocare nei confronti di un terzo specifici fatti sopravvenuti a meno che non li abbia ufficialmente comunicati o nel caso in cui possa provare che il terzo ne abbia avuto conoscenza (articolo 1079 della *Companies Act* del 2006).

Tali fatti specifici sono i seguenti:

modifica dello statuto della società;

modifica nella composizione della direzione della società;

modifica della sede legale della società;

provvedimento di liquidazione della società;

nomina di un liquidatore nel caso di liquidazione volontaria della società.

Link correlati

[Companies House](#)

Ultimo aggiornamento: 24/07/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.